




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4233 del 21-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/cr

Roma, 21 APR 2010

**Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Reggio Emilia
Via R. Livatino, 3
42100 Reggio Emilia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 109/2010 – Procedimenti disciplinari – Utilizzo della Pec nelle comunicazioni previste dal Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale

Con riferimento alla prima parte del Vostro quesito dell'8 aprile u.s., con il quale si richiede "se le comunicazioni a mezzo PEC possano essere eseguite solo ed esclusivamente per quei casi espressamente previsti nei singoli articoli del Regolamento", si osserva in via preliminare che la norma di rango primario che disciplina le modalità con le quali devono essere eseguite tutte le notificazioni e le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari è quella prevista dall'art. 77 del D. Lgs. n. 139/2005, la quale espressamente dispone che "le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento", mentre "Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con forma digitale".

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli articoli del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale concernenti le notificazioni e le comunicazioni relative agli atti del procedimento disciplinare, in quanto norme di rango inferiore rispetto al D. Lgs. n. 139/05 poiché derivanti da regolamento, richiamano implicitamente la norma di cui all'art. 77 dell'Ordinamento e pertanto, anche laddove non prevedano espressamente l'utilizzo della PEC, ne presumono sempre l'applicabilità in alternativa alla raccomandata a. r.

In risposta, infine, alla seconda parte del Vostro quesito, con il quale si richiede di sapere se si possa considerare valido l'invio con PEC a indirizzo e-mail ordinario "qualora il soggetto destinatario della comunicazione non sia in possesso di PEC", si precisa che l'invio a mezzo PEC, per essere considerato a tutti gli effetti alternativo e dunque sostitutivo della raccomandata a. r., implica necessariamente che il destinatario, al pari di chi procede all'invio, sia munito di PEC.

Qualora invece il destinatario sia provvisto di un indirizzo e-mail "ordinario", l'invio a mezzo posta elettronica potrà essere ugualmente eseguito ma, in mancanza della prova della avvenuta ricezione del messaggio che può essere data solo da chi sia in possesso di PEC, sarà cura di chi invia provvedere

anche all'inoltro della raccomandata a. r. per avere la prova dell'avvenuta notifica tramite la cartolina di ricevimento.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.